

COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SETTORE TERRITORIO

ATTO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO AL CONTRATTO DEL 14 MARZO 2016

AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL'ATTIVI-

TA' DI COORDINAMENTO E VIGILANZA SULLA PROGETTAZIONE PRELIMI-

NARE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA RELATIVE A LAMA

MARTINA E SULLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA ZONA

ARTIGIANALE (P.I.P.)

L'anno duemilasedici, il giorno _____ (___) del mese di _____ , in Molfetta

presso la sede municipale di Via Martiri di Via Fani, con la presente scrittura privata, redatta

in duplice originale,

TRA

Il Comune di Molfetta (C.F. 00306180720), rappresentato dal Dirigente del Settore

Territorio, ing. Alessandro Binetti, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art.107

del D.L.vo 267/2000 e dell'art.26 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici

comunali, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ___ del _____, di

seguito più brevemente indicato come "Committente",

E

il Prof. ing. Vito Telesca, residente in _____, _____, Codice Fiscale _____,

nel seguito indicato "Contraente";

PREMESSO

- che a seguito di Determinazione Dirigenziale n. gen. 1519 del 18/12/2015 (Sett. n. 391),

con la quale è stato affidato l'incarico di supporto al RUP per la collaborazione

scientifica nell'attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione preliminare delle

	opere di mitigazione idraulica relative a Lama Martina e Zona Artigianale (P.I.P.). al	
	Prof. Ing. Vito Telesca, veniva sottoscritto il relativo contratto in data 14 marzo 2016;	
	- che, con Determinazione Dirigenziale n. gen. ____ del _____ (Sett. n. ____), è	
	stato stabilito di modificare ed integrare l'affidamento in essere per le motivazioni in essa	
	contenute;	
	TUTTO CIO' PREMESSO, A PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO STIPULATO	
	IN DATA 14 MARZO 2016, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:	
	ART.1 – NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO	
	La prestazione in oggetto è un contratto di prestazione d'opera intellettuale.	
	Nell'ambito del presente contratto il Contraente, che accetta l'incarico professionale in	
	oggetto, dovrà espletare tutti i compiti previsti dal D.Leg.vo n. 50/2016 (Codice dei	
	Contratti).	
	ART.2 – PRESTAZIONI RICHIESTE	
	Il Contraente svolgerà ai sensi dell'art. 31, commi 8 e 11 del Dlgs. 50/2016, ed a parziale	
	modifica di quanto stabilito nel contratto stipulato in data 14 marzo 2016, le funzioni di	
	supporto al RUP per la collaborazione scientifica nell'attività di coordinamento e vigilanza	
	sulla progettazione preliminare delle opere di mitigazione idraulica relative a Lama Martina e	
	sulla progettazione definitiva delle opere di mitigazione idraulica relative alla Zona	
	Artigianale (P.I.P.).	
	L'incarico si svolgerà in regime di autonomia, in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in	
	conformità alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti secondo quanto previsto dal	
	presente contratto.	
	Il Contraente provvederà a relazionare sulla attività svolta e provvederà a trasmettere	
	eventuali elaborati conclusivi della propria attività in formato cartaceo ed elettronico	
	editabile.	

ART. 3 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentito al Contraente cedere il presente contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dalla legge.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso dell'incarico di cui al precedente articolo 2 risulta rideterminato in complessivi € 19.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuta, come per legge.

ART.5 – MODALITA' E TEMPI DELL'INCARICO

Le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento al contratto stipulato in data 14 marzo 2016, l'attività di supporto al RUP per la fase preliminare dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico relativo alla "Lama Martina", risulta già espletata.

La prestazione di supporto al RUP per la collaborazione scientifica nell'attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione definitiva delle opere di mitigazione idraulica relative alla Zona Artigianale (P.I.P.), dovrà essere espletato in modo tale che il progetto definitivo possa essere predisposto **entro il 31 ottobre 2016**.

Il Contraente si impegna ad assicurare il supporto anche successivamente alla data di predisposizione del progetto, nella fase di richiesta ed ottenimento dei pareri degli Enti competenti sullo stesso.

Dalla data di stipula dovranno avviarsi tutte le attività necessarie per la corretta realizzazione del servizio.

L'attività di supporto implicherà da parte del Contraente costanti contatti con il Responsabile del procedimento e adeguata presenza presso le sedi richieste, avendo in particolare il compito coordinare e vigilare sull'attività di progettazione preliminare.

Le prestazioni saranno di carattere strettamente professionale e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro subordinato.

* * * * *

Art. 6 – CORRESPONSIONE COMPENSO

Il compenso sarà suddiviso e liquidato in rate nel seguente modo:

✓ € 5.000,00 sono stati già corrisposti in esecuzione del contatto del 14 marzo 2016;

✓ € 5.000,00 da corrispondersi alla sottoscrizione del presente atto;

✓ € 8.000,00 ad avvenuta predisposizione degli elaborati del progetto definitivo dell'opera di mitigazione idraulica relative alla Zona Artigianale (P.I.P.)

✓ € 1.000,00 al termine della fase di richiesta ed ottenimento dei pareri degli Enti competenti sullo stesso.

Tutti i pagamenti dovuti verranno corrisposti dietro presentazione di specifiche fatture elettroniche, entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale e, per quanto attiene alla seconda rata previa verifica della regolarità della prestazione eseguita.

ART. 7 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Contraente dichiara di essere stato informato circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente contratto. Lo stesso dichiara, altresì, che i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del “Codice” sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Molfetta, sede di Via Martiri di Via Fani, Molfetta. Il Responsabile del trattamento è l'Ing. Alessandro Binetti, Dirigente del Settore Territorio, stessa sede.

* * * * *

ART. 8 – PROPRIETA’ DEI PRODOTTI

Tutti gli elaborati preparati nell’ambito della prestazione in oggetto dovranno essere consegnati all’Amministrazione Comunale e resteranno di esclusiva proprietà della stessa Amministrazione.

Il Contraente potrà utilizzare i materiali predisposti nell’ambito del presente incarico solo previa richiesta di autorizzazione e risposta positiva da parte dell’Amministrazione.

Il Contraente si impegna, inoltre, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, riguardanti sia i dipendenti che l’Amministrazione, di cui fosse venuto a conoscenza in forza del presente contratto, senza formale autorizzazione dell’Amministrazione medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003.

ART. 9 – INADEMPIENZE

In caso di inadempienza anche parziale degli accordi di cui al presente contratto, per causa imputabile al Contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante l’invio di lettera raccomandata. Si applicheranno le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. In tale eventualità saranno riconosciute le prestazioni parziali, se utili, effettuate dal soggetto contraente fino alla data della risoluzione del contratto, opportunamente documentate.

ART.10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Contraente, relativa alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, qualora non fosse possibile bonario accordo tra le parti, sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale. Il foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Trani.

ART.11 – CLAUSOLE GENERALI

Ciascuna parte conferma di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e che consentono all'altra parte di eseguire quanto previsto. Ciascuna parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione da parte sua del presente contratto e l'utilizzo di quanto realizzato in base al presente accordo non violano diritti di terzi.

ART.12 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Edli dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti dovuti alla mancata comunicazione da parte del Contraente dei dati di cui sopra o in generale dei dati necessari alle liquidazioni.

ART.13 – REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che procederà a detta registrazione.

ART. 14 – INCOMPATIBILITA'

Il Contraente, accettando l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dello stesso nei confronti della propria posizione lavorativa presso l'Università della Basilicata e dichiara altresì che per il

presente incarico non sussiste l'obbligo di autorizzazione da parte dell'Università di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART.15 – CLAUSOLE SPECIFICHE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, il Contraente approva specificamente le clausole inserite nei seguenti precedenti articoli:

art. 3: Divieto di cessione del contratto

Art. 9: Inadempienze

Art.10: Controversie e foro competente.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto esplicitamente non riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile, artt. 2222 e successivi, dal regolamento professionale, dalla tariffa professionale e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

ART. 17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE

IL CONTRAENTE